



LICEO STATALE "NICCOLÒ MACHIAVELLI"
www.liceomachiavelli-firenze.edu.it
Liceo Classico, Liceo Internazionale
Linguistico, Liceo Internazionale Scientifico
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Economico-Sociale
Uffici Amministrativi: Via Santo Spirito, 39 – 50125
Firenze tel. 055-2396302 - fax 055-219178
e-mail: fiis00100r@istruzione.it - PEC: fiis00100r@pec.istruzione.it



Comunicazione

Ai docenti

Al personale ATA

Oggetto: Chiarimenti sulla modalità di assegnazione dei seggi RSU

La Commissione elettorale, acquisiti i dati dei voti dal seggio elettorale, provvede ad eseguire le operazioni di seguito riportate.

1) Conteggio dei voti di lista

Come prima operazione, la Commissione elettorale conteggia i voti assegnati a ciascuna lista. Si ricorda che **vale come un unico voto di lista** sia l'aver scelto la sola lista che l'aver votato un solo o due candidati della stessa lista.

2) Calcolo del quorum per l'attribuzione dei seggi (non per la validità delle elezioni, in quanto tale quorum è già calcolato in 102 elettori).

Vengono sommati i voti di lista validi e viene diviso tale valore per 6, che è il numero dei seggi da attribuire, mantenendo le cifre decimali.

3) Ripartizione dei seggi alle liste

Per ciascuna lista, si divide il numero dei voti di lista per il quorum (si segnano anche i decimali). Il valore intero di tale divisione è la prima parte del numero dei seggi attribuiti alla lista. Se con la somma di tali valori interi si arriva a 6, abbiamo già ottenuto il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista. Se invece la somma è minore di 6 (ad esempio 4), si valutano tutti i resti (le sole cifre decimali di ciascuna divisione) e si assegnano i restanti posti (nel nostro esempio, avendo assegnato 4 seggi, ne restano 2 da assegnare) alle liste che hanno i resti maggiori. In caso di parità di resti, si assegna il seggio alla lista che ha avuto il maggior numero di voti di lista.

4) Attribuzione dei seggi ai candidati

Si vanno adesso a contare le preferenze assegnate a ciascun candidato/a costituendo così una graduatoria in seno a ciascuna lista. Dall'operazione precedente è stato dedotto il numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista, si provvede quindi ad assegnare i seggi in base alla graduatoria interna (ad esempio se una lista ha ottenuto 2 seggi, si assegnano ai primi due candidati/e rispettando la graduatoria interna). In caso di parità di preferenze, vale l'ordine di presentazione nella lista.

Se una lista ottiene un numero maggiore di seggi rispetto ai suoi candidati, non è possibile assegnare il seggio vacante ad altra lista. Verranno pertanto attribuiti meno seggi del previsto. In questo caso, qualora il numero dei seggi attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (se scende quindi al di sotto del 50% del numero previsto, come indicato dall'Art. 9 comma 5 dell'Accordo del 12/04/22), si provvede alle elezioni suppletive per la copertura dei soli seggi rimasti vacanti.

Normativa

Si precisa che l'attribuzione dei seggi RSU viene effettuata secondo quanto riportato **nell'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei compartimenti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 12/04/22** qui di seguito riportato:

Art. 32

- 1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.*
- 2. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.*
- 3. In caso di parità di resti il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A parità di genere al componente anagraficamente più giovane.*
- 4. Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.*
- 5. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.*
- 6. Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti della RSU di cui all'art. 9, comma 5, (Durata e sostituzione), fermo restando l'invio dei risultati elettorali all'Aran, le elezioni dovranno essere ripetute attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni.*

Si riportano poi i **chiarimenti specificati nella circolare 1/2025 prot.553 del 16/01/25 dell'A.Ra.N.** relativi al calcolo del quorum per la ripartizione (non quello per la validità delle elezioni che nel nostro Istituto è di 102), alla ripartizione dei seggi alle liste e all'attribuzione dei seggi ai candidati.

A) Calcolo del quorum

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero dei componenti della RSU eleggibili nel collegio elettorale (cfr. § 14). Tenuto conto che l'art. 3, comma 2, dell'ACNQ 12 aprile 2022 recita: "alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", il successivo art. 32, al comma 1 ha precisato che "il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti". In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse (cfr. § 10).

Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

In dettaglio:

Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili .

Esempio:

Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:

Calcolo del quorum:

voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) = $118 : 3 = 39,333$

Il QUORUM è pari a 39,333

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali.

B) Ripartizione dei seggi alle liste

I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale.

In particolare:

a) si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;

b) si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);

c) si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per “resto” il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].

Esempio n. 1: i voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55

lista n. 2 voti validi 46

lista n. 3 voti validi 12

lista n. 4 voti validi 5

totale voti validi 118

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1,398 ovvero 1 seggio resto 0,398

lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,333 = 1,169 ovvero 1 seggio resto 0,169

lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0,305 ovvero 0 seggi resto 0,305

lista n. 4 voti validi 5 diviso quorum 39,333 = 0,127 ovvero 0 seggi resto 0,127

totale voti validi 118

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

lista 1 2 seggi

lista 2 1 seggio

lista 3 0 seggi

lista 4 0 seggi

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non confondere con le preferenze).

In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.

A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

C) Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista. Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022), **fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N.**, le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Firenze, 4 Aprile 2025

La Commissione elettorale